



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

GOSO RICHARD, Presidente e Relatore

CASTELLI FRANCO, Giudice

GRASSO PASQUALE, Giudice

in data 18/02/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [REDACTED] depositato il 17/05/2024

proposto da

[REDACTED] Gmbh - 000000000000

Difeso da

Alberto Bindi - BNDLRT75R05D612V
[REDACTED]

Rappresentato da [REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso albertobindi@firenze.pecavvocati.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova

elettivamente domiciliato presso dp.genova@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- ATTO RECUPERO n. [REDACTED] IMP. AEROTAXY 2021

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2025 depositato il 19/02/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente: “Voglia la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova - in merito l'atto di recupero n. TL3CRT200200 notificato in data 5/4/2024 relativo all'imposta erariale sugli aerotaxi per l'anno 2021 - per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto, accertarne e dichiararne la totale, o in denegata ipotesi la parziale, infondatezza e comunque che non sono applicabili le sanzioni e, per l'effetto, dichiararne la totale, o in denegata ipotesi la parziale, nullità e/o annullamento condannando la controparte a rimborsare alla ricorrente quanto da questa eventualmente versato medio tempore in pendenza di giudizio; in ogni caso con condanna della controparte a rimborsare i compensi e le spese del giudizio”.

Resistente: “Chiede alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova di respingere il ricorso di parte e condannare controparte alla refusione delle spese del giudizio come da nota spese che si allega”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società [REDACTED] GMBH, avente sede legale in Germania, impugna l'epigrafato atto di recupero dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi ex art. 16, comma 10-*bis*, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, pretesa per l'anno 2021 in relazione a 11 movimenti aerei, con relativo trasporto di passeggeri, effettuati presso l'aeroporto “Cristoforo Colombo” di Genova.

L'atto impugnato accerta una maggiore imposta di € 14.000,00 e applica la sanzione di € 4.200,00.

Senza articolare specifici motivi di gravame, la ricorrente deduce che la pretesa fiscale sarebbe infondata per le seguenti ragioni:

- 1) non sarebbero sussistiti nella fattispecie i presupposti impositivi previsti dalla legge;
- 2) la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova n. 790 del 4 ottobre 2022, favorevole alla ricorrente e passata in giudicato, esplicherebbe efficacia di giudicato esterno nel presente giudizio in quanto relativa ad analoga controversia *inter partes*;
- 3) l'Ufficio, in ogni caso, non avrebbe assolto l'onere probatorio a suo carico relativamente alla sussistenza dei presupposti impositivi;
- 4) sarebbe irrilevante il riferimento alla sentenza di un altro Ufficio giudiziario che ha condiviso le tesi dell'Amministrazione, trattandosi di sentenza impugnata con appello tuttora pendente;
- 5) in subordine, a fronte delle obiettive condizioni di incertezza riscontrabili nel caso di specie, non avrebbe potuto essere irrogata alcuna sanzione.

Costituitasi in resistenza, l'Agenzia delle entrate controdeduce alle censure *ex adverso* sollevate, concludendo per il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato una memoria ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi e confutazione delle difese avversarie.

Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come accennato nelle premesse, analoga controversia *inter partes*, relativa all'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi per gli anni 2018, 2019 e 2020, è stata definita in senso sostanzialmente favorevole alla ricorrente con la sentenza della prima Sezione della Commissione tributaria provinciale di Genova n. 790 del 4 ottobre 2022, passata in giudicato.

Si trascrive, nelle parti essenziali, la motivazione di tale pronuncia: *“Il Collegio deve stabilire se le tratte di cui si discute sono riferite ad un contratto di trasporto (esente dall'imposta) o un contratto di noleggio (soggetto all'imposta). L'imposta erariale applicata alle tratte nn. 1 e 6, deve essere annullata. Ciò in considerazione del fatto che la documentazione prodotta dalla società ricorrente, prova che si tratta di contratto di trasporto e non di contratto di noleggio, come sostenuto dall'Ufficio. L'emissione da parte di BAO dei biglietti prodotti dimostra come BAO per le tratte in commento abbia effettuato un vero e proprio servizio di trasporto passeggeri; ciascun passeggero, infatti, come risulta dai biglietti prodotti, ha semplicemente acquistato un posto sul volo fissato per un tragitto predeterminato e non era libero di scegliere la tratta a suo piacimento. A maggior dimostrazione è stato prodotto il contratto del 1 gennaio 2012 sottoscritto tra BAO e l'Agente incaricato della vendita dei biglietti Avangard Aviation Ltd dal quale risulta come l'agente avesse il compito di vendere nell'interesse di BAO semplicemente i posti a sedere sull'aereo di Bao e non quindi l'intero aereo e/o l'intera sua capacità di carico”*.

Si ritiene di dover dare continuità a tale precedente, con le precisazioni che seguono.

Il comma 10-*bis* dell'art. 16 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, che ha istituito l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, è stato inserito dall'art. 3-*sexies*, comma 1, lett. a) del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Il comma 15 del citato art. 3-*sexies* rimetteva ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la previsione delle modalità e dei termini di attuazione della norma istitutiva del tributo.

Con provvedimento direttoriale n. 97718 del 28 giugno 2012, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che *“per voli di aerotaxi, soggetti all'imposta, si intendono i voli effettuati per il trasporto di passeggeri in forza di contratti di noleggio, per l'intera capacità dell'aeromobile”* (cfr. punto 1.2 del provvedimento).

Per configurare ai fini fiscali i “voli di aerotaxi” occorre, dunque, che sia stato stipulato un contratto di noleggio, per l'intera capacità dell'aeromobile, finalizzato al trasporto di persone.

Nel caso di specie, tali requisiti non risultano integrati in quanto, come documentalmente comprovato dalla ricorrente per ciascuna delle tratte oggetto dell'accertamento, erano stati emessi biglietti nominativi per ogni passeggero con l'assegnazione del relativo posto a sedere.

L'emissione di appositi biglietti di viaggio fornisce un adeguato principio di prova in ordine all'avvenuto acquisto, da parte dei singoli passeggeri, di un posto per un tragitto predeterminato, risultando dunque incompatibile con il noleggio di aeromobile che, ai sensi degli artt. 384 e 940, comma 1, cod. nav., implica l'effettuazione dei voli su ordine del noleggiatore.

Pertanto, giusta la previsione di cui al secondo comma del citato art. 940, il contratto di noleggio può avere ad oggetto anche “parte della capacità dell'aeromobile”, mentre la tassazione presuppone il noleggio “per l'intera capacità dell'aeromobile” e, quindi, l'esistenza di un contraente singolo che non è stato identificato.

È appena il caso di soggiungere che il citato precedente aveva accolto solo parzialmente il ricorso perché, a differenza di quanto verificatosi nel presente caso, la dimostrazione in ordine all'avvenuta emissione di biglietti per ciascun passeggero era stata fornita solo per una parte delle tratte oggetto di accertamento.

In conclusione, posto che gli elementi in atti consentono di configurare l'esistenza di contratti di trasporto di passeggeri anziché di noleggio per l'intera capacità dell'aeromobile, difettano i necessari presupposti impositivi e, pertanto, il ricorso deve essere accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, Sezione 3, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore della parte ricorrente nell'importo complessivo di € 1.500,00, oltre accessori come per legge.